



ovvero il rilascio, da parte di Comuni e Provincie di delegazioni ai sensi della legge che regola i mutui concessi dalla Cassa DD. PP. (codi imposta fondiaria - imposta di consumo), ovvero la garanzia dello Stato concessa in via principale in modo da rendere certo e immediato ed automatico intervento dello Stato in caso di insolvibilità (non garanzia nella forma generica, accessoria, come ad esempio, per la legge per Roma). Rimarrebbero pertanto escluse le garanzie costituite da ipoteche su opere edilizie a carattere industriale e su impianti, le delegazioni degli enti locali su tributi diversi da quelli previsti; come sopra detto, per i mutui concessi dalla Cassa DD. PP., le annualità ed i contributi a carico delle Provincie e dei Comuni, ed anche quelle a